

Fissazione udienza discussione n. cronol. 463/2022 del 17/02/2022
RG n. 116/2022



Tribunale Ordinario di Chieti
Sezione Lavoro

Il giudice Ilaria Prozzo, letto il ricorso iscritto al n. 116/2022, promosso da PAOLA ZACCARDELLI nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;
visti gli artt. 415, 416, 700 e 669 sexies c.p.c.;

FISSA

per la discussione sulla sola istanza cautelare, l'udienza del 07/04/2022, ore 9.00, onerando parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso ed il presente decreto entro il 4.3.2022;

FISSA

l'udienza di discussione del presente ricorso ex art. 420 c.p.c. per il giorno 16.06.2022, ore 9.00, avvertendo il resistente che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della predetta udienza, mediante deposito di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova ed in particolare i documenti, da depositare contestualmente.

visto che l'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, consente, fino al 31.12.2022, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;*

DISPONE

che le udienze del 7.4.2022 e del 16.06.2022 abbiano svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle suddette note scritte da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni



Fissazione udienza discussione n. cronol. 463/2022 del 17/02/2022
RG n. 116/2022

previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il provvedimento verrà assunto anche se una sola delle parti ha depositato le note scritte nel termine stabilito nel presente decreto;
 - che se nessuna delle parti trasmetterà le note scritte nel termine fissato dal presente decreto, verranno assunti i provvedimenti di cui agli art. 181 e 309 c.p.c.;
 - che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta";

DISPONE

che il ricorso venga notificato ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e del presente decreto di fissazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Chieti, 17/02/2022

Il giudice del lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

